CAMERA DEI DEPUTATI N. 2942-A

RELAZIONE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(RAPPORTI CON L'ESTERO, COMPRESI GLI ECONOMICI - COLONIE)

(RELATORE **AMBROSINI**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta dell'8 ottobre 1952 (*Stampato n. 2255*)

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(DE GASPERI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
(RUBINACCI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 10 ottobre 1952

Ratifica ed esecuzione della Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma, il 28 novembre 1951

Presentata alla Presidenza il 20 dicembre 1952

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La Convenzione italo-inglese in materia di assicurazioni sociali, conclusa a Roma il 28 novembre 1951, si uniforma ai principî fondamentali già affermati in altre consimili convenzioni internazionali, quali: l'attribuzione ai cittadini di una delle Parti Contraenti di un trattamento uguale a quello dei cittadini dell'altra; la possibilità che, in certi casi, le prestazioni dei regimi di assicurazioni sociali di uno dei due Paesi siano corrisposte alle persone residenti nel territorio dell'altro; la cumulabilità dei periodi di assicurazione e di contribuzione compiuti presso i due Paesi all'effetto della maturazione del diritto alla corresponsione delle prestazioni.

L'articolo 1 definisce il significato di « territorio », « cittadino », « legislazione », « autorità competente », « lavoratore », « pensione di vecchiaia »; definizioni tutte che hanno valore per l'interpretazione del testo e la precisazione dei territori e delle persone cui dovrà applicarsi la Convenzione.

Nell'articolo 2 si richiamano le leggi inglesi e quelle italiane da applicare, e si dispone che la Convenzione si applica anche a

a tutti gli atti legislativi che hanno modificato od integrato ed altresì ai futuri atti legislativi di ognuno dei due Paesi che potranno modificare o integrare le leggi suddette.

Il titolo II contiene le disposizioni generali.

L'articolo 3 riafferma il principio dell'eguaglianza di trattamento, disponendo che i cittadini di una delle Parti Contraenti sono soggetti agli obblighi e fruiscono dei benefici della legislazione dell'altra Parte Contraente, alle stesse condizioni dei cittadini di quest'ultima.

Negli articoli seguenti del titolo II si dettano norme particolareggiate riguardo al lavoro che determinate categorie di cittadini di uno Stato esplicano nel territorio dell'altro. La Convenzione non si applica ai funzionari di ruolo dipendenti dal Ministero degli esteri dell'una o dell'altra Parte Contraente.

Nel titolo III si contengono disposizioni speciali riguardo alle diverse specie di prestazioni: prestazioni in caso di invalidità, di malattia (compresa la tubercolosi) e di maternità, prestazioni per malattia di lunga durata e di invalidità; pensione di vecchiaia; prestazioni alle vedove ed agli orfani; prestazioni in caso di infortuni sul lavoro, di malattia o lesione professionale. Completa il titolo III una serie di disposizioni relative al pagamento delle prestazioni.

Nel titolo IV si dettano norme intese a regolare: la collaborazione fra le Parti Contraenti in riguardo all'applicazione della Convenzione e al suo eventuale completamento (articoli 23, 24, 26, 31, 37); l'uso della lingua italiana e inglese nella corrispondenza tra le autorità competenti di ognuno dei due Paesi e per il rilascio di documenti e la presentazione di domande da parte dei cittadini dell'una o dell'altra Parte Contraente, ecc.

L'articolo 36 si occupa della risoluzione delle controversie che possono sorgere nell'interpretazione o applicazione della Convenzione. Bisogna prima cercare di risolverle a mezzo di negoziati, e, in caso di non riuscita, col ricorso al giudizio di un Collegio arbitrale o di un arbitro, le cui decisioni saranno accettate come definitive e vincolanti.

La Convenzione rimarrà in vigore per il periodo di un anno a partire dalla data della sua entrata in vigore. Essa si intenderà rinnovata tacitamente di anno in anno qualora non sia denunciata da una delle Parti Contraenti almeno tre mesi prima dello scadere del termine (articolo 40). Nel caso in cui la Convenzione sia denunciata, i diritti acquisiti da una persona in conformità alle disposizioni di essa saranno rispettati (articolo 38)

Onorevoli colleghi ! A nome della Commissione mi onoro di raccomandare alla Camera l'approvazione del disegno di legge relativo alla Convenzione italo-inglese in materia di assicurazioni sociali, conclusa a Roma il 28 novembre 1951.

AMBROSINI, *Relatore.*

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione in materia di assicurazioni sociali fra la Repubblica Italiana ed il Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord, conclusa a Roma il 28 novembre 1951.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione suddetta a decorrere dalla data della sua entrata in vigore.

DISEGNO DI LEGGE

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.